

Emendamento

All'art 2, comma 2, lettera a), dopo le parole: "presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia"

aggiungere le seguenti:

“, riconoscendo la qualità della vita dell'individuo come orientamento delle politiche e degli interventi”.

*Con il presente emendamento si intende introdurre il principio della "Qualità della Vita" al fine di garantire nel percorso di salute delle persone anziane il diritto ad avere la migliore vita possibile, nel rispetto delle possibilità e preferenze di ognuno.*

*Dal presente emendamento non derivano nuovi o ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato.*

Emendamento

All'art. 2, comma 2, lettera d), dopo le parole: "alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio" aggiungere le seguenti:

" , nel rispetto della volontà e dei desideri della persona, secondo quanto previsto" conseguentemente cassare:

"entro i limiti e i termini definiti ai sensi della presente legge".

*Con il presente emendamento si intende affermare la centralità della volontà e delle scelte della persona nel definire il proprio progetto di vita e il superamento di interventi standardizzati e predefiniti a superamento dell'approccio prestazionale.*

*Dal presente emendamento non derivano nuovi o ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato.*

Emendamento

All'art. 2, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere:

m) "rafforzamento dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e dei servizi di vita comunitaria e di cohousing".

*Con il presente emendamento si intende potenziare e consolidare le esperienze e i servizi che consentono di ampliare l'offerta di strumenti e di opzioni a disposizione dei cittadini, dei familiari e degli operatori al fine di rinviare ed evitare il ricorso a percorsi di istituzionalizzazione nel rispetto delle possibilità e preferenze di ognuno e per favorire il mantenimento nel proprio contesto di vita o di comunità, nel rispetto della volontà e del diritto di scelta della persona.*

*Dal presente emendamento non derivano nuovi o ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato.*

Emendamento

All'art. 3, comma 2, lettera c), punto 1), dopo le parole: "da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari,"

aggiungere le seguenti:

"con competenze sugli aspetti bio-psico-sociali,".

*Con il presente emendamento si intende introdurre il principio di salute come benessere fisico, mentale e delle relazioni sociali così come richiamato dalla definizione dell'OMS, a cui corrisponde un approccio globale alla persona nella valutazione e nella costruzione del progetto individualizzato e di vita.*

*Dal presente emendamento non derivano nuovi o ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato.*

Emendamento

All'art. 5, lettera b, dopo il punto 2), aggiungere:

3) previsione di specializzazioni in ambito di interventi rivolti alla popolazione anziana e non autosufficiente per gli assistenti sociali da riconoscere in appositi elenchi nell'Albo unico nazionale.

*Con il presente emendamento si intendono assicurare interventi sociali e sociosanitari adeguati alla specificità dei bisogni delle persone anziane e delle loro famiglie in particolare in situazioni di non autosufficienza, rispondenti ai profondi cambiamenti della struttura sociale e demografica del nostro Paese.*

*Dal presente emendamento non derivano nuovi o ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato.*